

TORNATA DEL 14 GIUGNO 1851

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Seguito della discussione sul progetto di legge per la tassa delle successioni — Osservazioni dei senatori Piazza, Sclopis e Pallavicino Mossi — Chiusura della discussione generale — Articolo 3 — Parlano i senatori Di Castagnello, De Fornari e il commissario regio — Approvazione dell'articolo 3 — Ultimo alinea dell'articolo 4 — Osservazioni dei senatori Sclopis, De Fornari, del commissario regio, dei senatori Pinelli, Cristiani, del ministro dell'interno, dei senatori Della Torre, Cristiani, Siccardi e Maestri — Adozione dell'ultimo alinea dell'articolo 4, e degli articoli 4 a 29 e della legge.*

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

QUARELLI, segretario, legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato senza osservazioni.

PRESIDENTE. Si dà conoscenza al Senato di una petizione recentemente giunta alla Camera.

CIBRARIO, segretario, dà lettura del seguente sunto di petizioni:

Numero 446, 447, 448, 449. Il Consiglio delegato del comune di Zuccarello, e quelli di Airola d'Isola Bona, e Pigna, rappresentati i danni che deriverebbero a quei paesi dalla soverchia riduzione dei diritti sul grano di sesamo e sull'olio d'oliva per fabbrica, supplicano il Senato a non voler sancire il ribasso proposto colla nuova tariffa daziaria.

PRESIDENTE. Propongo al Senato che tenga in deposito questa petizione fino a che, pervenendo a noi la legge cui si riferisce, possa essere comunicata per l'opportuno esame alla Commissione da stabilirsi.

Si continua la discussione generale sul progetto di legge per la tassa sulle successioni. La parola è al senatore Piazza.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLA TASSA DELLE SUCCESSIONI.

PIZZA. Signori, quando ieri ho domandata la parola in occasione che fu asserito da parecchi senatori il Senato avere diritti perfettamente uguali a quelli della Camera dei deputati in materia anche di leggi, di bilanci e di tributi, io non l'ho fatto per risollevar una questione che credo insolubile di sua natura, e tanto più insolubile che manca il giudice competente; ma l'ho fatto solamente perchè essendosi da parecchi senatori ed anche dal commissario regio ciò asserito come cosa indisputabile, ed essendosi da qualcheduno dei senatori spinta la cosa sino ad asserire che il portare opinione diversa dalla loro era un negare lo Statuto, un mancare ai nostri doveri, ai nostri giuramenti, io non credetti conveniente di lasciare che queste asserzioni individuali passassero come opinione unanime del Senato, e su di questa questione permettere che si stabilisse, per così dire, una massima la quale, a mio parere, è sovversiva dello Statuto e non sostenibile in ragione, e che perciò può col tempo produrre gravi e nocive conseguenze.

Io lo dico francamente, la mia opinione è che il Senato abbia bensì diritto di discutere e di votare anche le leggi dei

tributi, dei bilanci e dei conti dello Stato, ma abbia anche stretto dovere di non fare cambiamenti in questa sorta di leggi se non nei casi in cui motivi gravissimi e d'ordine superiore lo costringessero a ciò fare: nelle circostanze ordinarie, quando si tratta solo di correggere qualche errore, che non può produrre molto gravi conseguenze, quando si tratta solo di fare una legge un po' più, un po' meno perfetta, egli ha il dovere di astenersi dal far cambiamenti, ed in conseguenza non ha diritto di fare alcuna variazione.

Questa è la mia opinione, che credo basata e sulla natura stessa delle cose, e sulla intelligenza, a mio parere, solo plausibile delle parole dello Statuto.

Ma io non entrerei a sviluppare questa mia opinione, salvo vi sia costretto, perchè sarebbe agitare inutilmente una questione che credo inopportuna; solo ho voluto manifestarla affinchè ne consti e non si creda opinione unanime del Senato quella che fu espressa ieri da alcuni senatori.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Sclopis.

SCLOPIS. Il senatore Piazza ha emessa un'opinione la quale veste carattere di protesta.

Questo carattere di protesta non si potrebbe ammettere rigorosamente a termini del nostro regolamento, non la possiamo perciò considerare che come l'espressione di un voto individuale.

Il signor senatore Piazza crede che il Senato abbia sostanzialmente il diritto di modificare le leggi di finanza quando ragioni gravissime a ciò lo consiglino; ed io credo che non troverà in quest'Aula nessuno che gli contraddica, perchè io credo che il Senato conosce quant'altri mai l'economia del sistema rappresentativo. E già ieri si mossero alcune parole in questo senso, vale a dire nel senso della transazione, della conciliazione, dell'accordo e dell'armonia.

Non mi dilungherò nell'espore ciò che parmi vero intorno alla prerogativa del Senato; solamente prenderò atto che anche l'onorevole senatore, il quale dal canto suo si mostrò meno disposto ad accogliere le opinioni che furono emesse ieri, riconosce intrinsecamente nel Senato l'autorità di modificare, quando lo creda, le leggi di finanza. Quanto poi ai motivi per cui il Senato si disponga a ciò fare, sicuramente questo dipende dalla gravità delle cose, dalla discrezione, dal senno del Senato, e nessuna volta il voto di quest'Assemblea uscì che non fosse determinato da motivi gravissimi: ma io mi riservo anche, ove il dibattimento che bramerei fosse circoscritto, venisse ulteriormente ad allargarsi, mi riservo, dico, di esporre ugualmente e francamente la mia idea su questa materia.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Pallavicino Mossi.

PALLAVICINO MOSSI. Ho domandato la parola unicamente per dichiarare come io non possa menomamente accettare emendamento qualsiasi alla proposta legge, e perchè io mi deliberi a votare senza modificazioni di sorta e nell'intero suo tenore il progetto della Commissione.

Io tengo per fermo, quanto altri onorevoli oratori, che il Senato sia rivestito del diritto di recare emendamenti alle leggi di finanza: che le parole dello Statuto limpidamente stabiliscano, che la natura delle cose non ripugni alla lettera del diritto e non costringano a ricercare sottili e riposte interpretazioni sotto le più lucide ed applicabili espressioni dello Statuto; ma sono altronde convinto che un voto in materia di finanza presenta mai sempre al Senato un caso gravissimo, e specialmente nella fattispecie di cui si tratta. Io credo che *Pindarre emendamenti in una legge di finanza sia ottimo e praticabile consiglio da preferirsi talora al mezzo troppo assoluto della reiezione*, quando alcune parti e non il fondamento della legge medesima sembri nocevole; ma se lo insistere sulle parziali modificazioni venga ad equivalere (per le condizioni della doppia competenza parlamentare) ad una reiezione, deve ciascuno interrogare se stesso se a proposito di un semplice miglioramento di una legge, per essenza benefica, abbiasi non solo a rinunciare ai di lei precipui vantaggi, ma mettere a repentaglio il gelosissimo negozio dello Stato.

Signori, lo sperimento degli emendamenti a cui nella discussione generale venne accennato, non è nuovo quest'oggi. Io convengo che consigliatamente furono già un'altra volta in questa Camera adottati. Essi introducevano, a mio parere, desiderabilissimi temperamenti ad una altrettanto fastidiosa quanto necessaria legge d'imposta; ma non erano ingiuste disposizioni, non formali offese ai principii dello Statuto a cui dovessero rimediare. La tassa sui mobili è vessatoria, ma non è né ingiusta né contraria alla legge fondamentale.

L'esenzione della Sardegna e di alcune misere successioni neppure è un'ingiustizia, e non si può dire che violi lo spirito dello Statuto. Quando questo dispone che tutti paghino le imposte in proporzione del loro avere, stabilisce una massima generale e ordinaria bensì, ma non tale che il Parlamento sia tenuto di spingerla all'estremo fino a quel limite dove il sommo giure diventa un'ingiuria. Il Parlamento giurò lo Statuto, ma giurò non meno di operare il vantaggio inseparabile del re e della patria; nè questo giuramento appunto consente che Parida lettera dello Statuto prevalga allo spirito.

Or dunque le disposizioni già dal Senato modificate ci ritornano innanzi quali erano da principio. Crederemo noi rimediandole più facile della prima la seconda prova? Penso che niuno possa di ciò lusingarsi; penso che ognuno votando gli emendamenti medesimi, implicitamente si risolva ad un inflessibile voto di reiezione. Ma questo gravissimo effetto, io che non credo essenzialmente pernicioso la legge, non posso recarmelo sulla coscienza. Io non credo punto che sia questo un caso da esagitare gli ordini del Governo anziché tollerare i difetti anche non fieri, che pur m'appaiono, nella legge in discorso. Contro tali difetti io protesto con voi altamente; protesto contro qualunque volesse ascrivermi l'opinione che non s'appartenga al Senato il diritto di emendare le leggi di finanza; ma sostengo in pari tempo che in questo caso prevaler deve in esso il sacro dovere della pubblica salute: sostengo che l'asperità di alcune condizioni della legge non verrà al Senato giustamente imputata; dico finalmente che in tanta necessità del pubblico erario io non posso neppure trovare affatto immani questi nostri balzelli, io che pur so

con quali maggiori ed insolenti gravami fuor di qui si paghi la fallacia di certi paternali restauri.

PRESIDENTE. Interrogo la Camera se vuole tenere per chiusa la discussione generale.

Chi vuole tenere chiusa la discussione generale sorga.

(È approvato.)

Trattandosi di una legge in cui la diversità fra il testo oggi presentato e quello altra volta esaminato non consiste che in soli quattro articoli, io credo di dover restringere la lettura a questi soli articoli e aprire sovr'essi la discussione particolare.

Il primo di essi è il terzo, ossia il suo paragrafo primo così concepito:

« Sono esenti dalla tassa:

« 1° Le successioni in linea ascendente e discendente, il cui valore non ecceda le lire due mila. »

Questo è quello che deve andare in discussione: leggerò però prima l'articolo intiero, perchè così porta il nostro regolamento.

« 2° Le rendite sul debito pubblico;

« 3° I lasciti di danaro o di generi in natura, dei quali debbasi fare la distribuzione ai poveri entro l'anno dalla morte del testatore e quelli per celebrazione d'uffizi religiosi entro lo stesso anno. »

Dichiaro aperta la discussione sul paragrafo 1 di questo articolo 3, il quale dal Senato era stato cancellato e rimesso dalla Camera dei deputati.

La parola è al senatore Di Castagnetto.

DI CASTAGNETTO. L'eccezione che già una volta io aveva emessa contro il primo alinea di quest'articolo era fondata su di una base tanto immutabile, che io non perdonerei a me stesso se, durando le stesse circostanze, fosse mutabile la mia opinione.

Mi conforta però il pensare che qui non potrò avere il rimprovero di voler contrastare al Governo i mezzi onde mettere l'equilibrio nelle nostre finanze, giacchè lo scopo ch'io mi propongo è appunto di rendere maggiormente proficua una tassa che ieri l'onorevole nostro collega senatore Nigra e l'onorevole ministro delle finanze ci rappresentarono con tanta verità come dolorosamente necessaria.

Nemmeno io credo che incorrerò la faccia di un'opposizione sistematica, propugnando l'osservanza dello Statuto rimpetto ad un Ministero il quale si professa eminentemente costituzionale.

Io non ho mai potuto gradire la massima di coloro che dicono: Perisca il mondo, purchè si salvi un principio.

La mia divisa per contrario sarà: Si salvi il principio, onde si consolidino le nostre istituzioni, onde sia felice la nostra patria. Con tutta schiettezza io lo dico, o signori: io non ho chiesta la Costituzione; io non ci ho avuto parte; io non so se in quel momento avrei osato desiderarla.

Ma quando il Re magnanimo ha creduto il momento opportuno, e la nazione matura alla libertà, io ho capito che il sacrificio era tutto da parte del principe, il quale si spogliava della sua assoluta potestà, ed il vantaggio, il beneficio, tutto per la nazione, la quale veniva assunta all'esercizio di una parte del potere sovrano.

Io ho quindi accolta la Costituzione con quella gratitudine con che l'ha accolta la nazione tutta, ed ho giurato di osservarla e di sostenerla.

Signori, il passaggio dal dominio assoluto a quello della libertà, comunque pacificamente succeda, contiene sempre in sé una rivoluzione, rivoluzione che, mercè un concorso in quale onora egualmente il principe e la nazione, non lasciò di

quelle tracce che segnano alle volte dolorosamente questi fatti nella storia dei popoli; ma con tutto ciò non può dirsi che non abbiamo subito una rivoluzione, la crisi della quale non è nemmeno terminata. Ora colle rivoluzioni non si giuoca; le istituzioni dei popoli non sono un trastullo che oggi si prende, domani si getta via; conviene considerare che nella Costituzione vi sono due principii tanto fondamentali che sono la di lui essenza, la base su di che ella veramente riposa.

Questo principio fondamentale noi lo troviamo nell'articolo primo il quale dichiara che la religione cattolica è la religione dello Stato; nel secondo che stabilisce che lo Stato sarà retto da monarchia costituzionale; nel terzo il quale vuole che il potere legislativo sia esercitato collettivamente dalle due Camere. Sonovi poi altri articoli i quali, sebbene non tanto fondamentali, sono però così importanti, che credo non possano essere assolutamente disconosciuti, nè sia in balla del Parlamento il potervi derogare.

Tale è l'articolo 23 il quale stabilisce che tutti i cittadini debbono concorrere in proporzione dei loro averi nel pagamento delle imposte.

Le Costituzioni, o signori, sono atti troppo gravi perchè tutte le parole non ne siano scrupolosamente pesate, e quando fu detto nella Costituzione che i tributi debbano pagarsi in proporzione, ci fu certamente un motivo piuttosto che di dire in ragione delle facoltà.

Ognuno di voi conosce la gravissima questione, che fu messa in altro Parlamento in occasione appunto di stabilire questo principio della proporzione che poi fu riconosciuto il solo adottabile onde salvare la proprietà. Dal momento che si sottopongono a tassa le successioni dirette non vi ha motivo di dispensare le successioni di lire duemila e al di sotto, solamente in linea retta, e non in linea trasversale. Le stesse ragioni di equità militerebbero e per l'una e per l'altra; donde io vedo doppia lesione al principio statutario nel favore accordato alle linee rette e nell'eccezione dell'eredità di lire due mila.

Per verità io non capisco come si possa sostenere che questo principio non violi il principio dell'articolo 23 dello Statuto. O si tassino i cittadini in proporzione del loro averi, o in progressione della loro fortuna, cioè sul superfluo; di qui non si sfugge: o proporzione o progressione; e se siamo d'accordo a non voler la progressività delle imposte perchè sovversiva della proprietà, adottiamo di buona fede la proporzione. Si è detto: lo spirito della Statuto non è già di imporre una tassativa obbligazione al Governo di colpire tutti i regnicoli in proporzione dei loro averi: no, perchè una tale disposizione ci condurrebbe all'imposta progressiva; ma lo spirito e la lettera egualmente dello Statuto vogliono che, stabilita un'imposta, tutti vi concorrano in proporzione, e se voi fate una distinzione fra ricchi e poveri, voi gettate la base della progressività. Così voi potreste imporre una maggior tassa personale, una maggior tassa mobiliare sul ricco che sul povero, e di mano in mano io non vedo motivo di fermarsi, di non addentrarsi a scandagliare le fortune per vedervi il necessario ed il superfluo; allora sì che potrebbe verificarsi il detto di Montesquieu: « La taxe sur le superflu empêche qu'il y ait du superflu. »

Ma questo diritto la legge non lo può avere; sarebbe il più iniquo dispotismo; ed in verità, se il ricco non gode per la sua persona maggior protezione del povero, se le sue proprietà non hanno titolo a favori speciali, egli nè per la sua persona, nè per i suoi beni non deve di più allo Stato di quello che in proporzione paga il più povero, ed in altri termini il

povero in proporzione deve pagare quanto il ricco. Con questa esenzione delle duemila lire, voi praticate infatti quello che non volete in diritto, voi ripudiate la necessità, l'utilità di un catasto.

L'eguaglianza proporzionata e la proscrizione dell'arbitrario sono due idee che non possono disgiungersi in una retta amministrazione finanziaria, ed un cittadino ha diritto di crederci leso, quando vi sono categorie di esenzione. Ed io qui non posso a meno di fare un'osservazione all'onorevole collega ed amico il signor conte Sclopis, il quale ieri sacrificava il principio dell'esenzione delle lire duemila, sostenendo di preferenza l'estensione alla Sardegna. Nell'esenzione delle lire duemila io vedo direttamente leso il principio dello Statuto, quando riguardo alla Sardegna, trattandosi di un'esenzione di soli 18 mesi, può benissimo esservi l'esercizio di un potere che io chiamerei discrezionario, ma non c'è lesione assoluta dello Statuto; io credo adunque che non possa essere in diritto del Senato di cambiare le basi dei tributi, le quali debbono essere proporzionali e non progressive. Tale è a questo riguardo la mia opinione.

DE FORNARI. Domando la parola.

DI CASTAGNETTO. Io credo, o signori, che le cose finora discusse siano talmente ovvie che entreranno facilmente nella persuasione di tutti; mi permetterà tuttavia l'onorevole commissario regio che io venga a citare qui le stesse parole che egli diceva in Senato all'occasione della discussione sui crediti fruttiferi. Allora si trattava dell'invocata esenzione delle somme minori alle lire cinquecento, e così si esprimeva l'onorevole commissario regio: « Dirò dapprima che quando si tratta di imposte dirette sopra un determinato oggetto, come è qui l'imposta sui capitali, non deve indagare, anzi, dirò meglio, è pregiudizievole l'indagare la persona del possessore delle cose soggette al tributo. »

Con molta ragione egli considerò il tributo che colpisce la cosa, e non la persona. Solo si deve considerare dalla legge la materia imponibile, e così nel nostro caso l'esistenza del credito, a chiunque questo appartenga, sia il titolare ricco o povero.

Non altrimenti succede la cosa relativamente ad altre imposte vigenti, in ordine alle quali non la qualità della persona, ma la natura della cosa imposta si colpisce; e così di fatto avviene per la contribuzione prediale, poichè la legge non va cercando se colui che possiede, posseda un latifondo o un piccolo campo, non va a cercare se sia altronde ricco o se sia in quella povertà relativa che la misura del suo fondo lascierebbe presumere; ma la legge dice: voi possedete una data misura di terreno, e, per minima ch'essa sia, voi pagherete nella stessa proporzione che paga colui che possiede un latifondo. Questo medesimo sistema si adottò nella legge sulle manimorte ed altre tali sancite dal Parlamento, nelle quali non si va rintracciando la ricchezza relativa del possessore del patrimonio o dell'eredità tassabile, ma il valore relativo di questa.

Ed io non posso non applaudire a quest'opinione del commissario regio, la quale è fondata appunto sull'altra osservazione che io facevo, ed alla quale prego il Senato di avvertire, che, cioè, stabilendo l'esenzione delle lire duemila, si intacca assolutamente il principio del catasto. Il principio del catasto è la perequazione generale.

Ora, l'imposta essendo stabilita sulla perequazione generale, egli è chiaro che deve colpire così il povero come il ricco, come accade nella contribuzione prediale.

Ora, la contribuzione sulle successioni è una contribuzione che colpisce il capitale; il capitale può essere in beni stabili,

e se ne esentiamo le successioni di lire duemila egli è chiaro che noi intacciamo il principio stesso sul quale riposa il catasto.

Io ne appello a quanto diceva ieri l'onorevole ministro delle finanze, il quale, difendendo l'esenzione temporaria per la Sardegna, sosteneva che non si poteva applicare la legge delle successioni alla Sardegna, perchè ivi non era in vigore il catasto. Dunque egli poneva il catasto per base dell'imposta sulle successioni.

Ora, non scostandosi dalla base stessa del catasto, io dico che noi mettiamo il perturbamento nella prima, nella sola, nella principale base di tutte le contribuzioni dirette.

Con questo riflesso io vengo in parte anche a rispondere ad una delle osservazioni contenute nella relazione dell'ufficio centrale dove si porta per esempio l'*income tax* stabilito in Inghilterra, da cui le proprietà minori sono esenti dalla tassa.

Io credo che sia facilmente dimostrato come l'*income tax* essendo una tassa sulla rendita e non sul capitale, ci sia una grandissima differenza dall'una all'altra. Oltre di che, appunto perchè l'unico rimprovero forse che si possa fare all'*income tax*, giacchè se potesse eliminarsi questo rimprovero, il quale però io credo eliminabile, cioè l'essere arbitrario, sarebbe forse l'imposta più giusta; ma scorgendosi come fosse impossibile sfuggire a questo arbitrario, appunto perchè la tassa sul reddito deve presumersi colpire il superfluo e non lo stretto necessario, furono costretti ad adottare un'esenzione la quale viene piuttosto in conferma di quanto io veniva dicendo, che scostandosi dal sistema di proporzione si cade in funesti inconvenienti.

Ma se a costo di una nuova gravezza noi siamo nella necessità di provvedere alle esigenze dell'erario, a qual pro, io dico ancora, sacrificherò un principio per paralizzare in una parte essenziale lo scopo che noi ci siamo prefisso?

Risulta infatti da autentici documenti che nel tempo in cui veniva attuata la tassa sulle successioni in Piemonte, anche nella proporzione del 68 al 100, e calcolandone la tassa in ragione dell'uno per cento si avrebbe il prodotto di lire 1260 da aggiungersi a quello di lire 1446 delle categorie di già paganti, locchè darebbe un totale di 2,700,000 lire e di netto per l'erario forse lire 2,000,000.

Malgrado le mie indagini, non mi venne dato di procurarmi una media proporzionale dei diritti che si pagano nelle tasse di successione, delle eredità al di sopra di un capitale di lire 2000; ma, se debbo argomentare dal risultamento del ruolo del tributo prediale, io vedo che sopra 857,420 contribuenti sparsi su tutta la superficie dello Stato di terraferma, soli 12,173 pagano al di sopra di lire 100 ed 853,251 al di sotto; talchè il 68 essendo abbondantemente i due terzi in relazione con 100, il Senato vede a quale conseguenza ci esponiamo sulla tassa di 1,260,000 calcolata per linea retta.

Ciò stante, o signori, io vedo che da un canto si oppone una disposizione espressa dallo Statuto, e dall'altra parte si corre rischio di diminuire ancora il reddito che si spera, con fondamento, possa ridondare all'erario per l'imposizione di questa tassa; nè si dica che in certa guisa si eviteranno molte formalità, giacchè io credo, o signori, che le formalità non solo non si eviteranno, ma si faranno maggiori; perciocchè, per stabilire che un patrimonio sia solamente di 2000 lire, e quindi abbia il diritto di essere esente, vi vorranno poco più o poco meno le stesse indagini, come se si volesse farlo pagare; anzi, volendo farlo pagare, se fosse stabilito che ogni somma pagasse, molto minori formalità si richiedono che per esentarla. Oltre di che, quando avrete esentato un patrimonio di

2000 lire, vi sarà per esempio quello di 2010, il quale naturalmente crederà un peso ben grave che per si piccola differenza il suo vicino sia stato esentato, e potrà sempre credere che o un falso calcolo o qualche parzialità abbia indotto a fare una preferenza all'altro di 2000 lire, esentandolo dalla tassa delle successioni.

Io ci vedo il sacrificio d'un principio fondamentale dello Statuto, di mettere cioè la base di un'imposta progressiva, quando lo Statuto comanda che l'imposta sia proporzionale.

Ciò tutto stante, io credo che il Senato non potrebbe a meno che di persistere nel già votato emendamento.

ARNULFO, commissario regio. Domando la parola.

DE FORNARI. Domando la parola sopra la posizione della discussione, ma non per combattere...

PRESIDENTE. Allora ha la parola.

DE FORNARI. Non ho domandato la parola per combattere l'opinione emessa oggi ancora sopra un'altra questione costituzionale dall'onorevole preopinante senatore Di Castagnello. Sebbene io non gli assenta e creda potersi ed essere opportuno l'articolo in discussione, quale ci è riproposto, io mi astengo dall'imprendere a trattarne, perchè spero che altre voci competenti e più autorevoli della mia porteranno lume su tale gran questione.

Soggetto del mio dire è l'ordine della discussione; dirò meglio, lo stato dell'articolo 3 della legge, primo alinea, ch'è ora stato chiamato a discussione, e forma oggetto di controversia.

Neppure su ciò avrei domandato la parola, se inaspettatamente non avessi veduto cominciata la discussione da questo terzo articolo, ritenuti gli altri come già votati ormai dal Senato nel precedente esperimento quando la prima volta ci pervenne la legge votata dalla Camera elettiva; sebbene, invero, la mia aspettativa, e l'opinione mia sarebbe stata che l'insieme della legge ci ritornasse parificata a proposizione nuova e da discutersi *ex integro*. Senonchè la facile adesione del Senato, al sistema che adottava la Presidenza, mi impone di sottomettermi, e perciò non è questo procedimento ch'io intendo combattere, ma bensì questo adottato procedimento mi consiglia di porre il Senato in avvertenza della relativa posizione in cui scorgo trovarsi questo articolo 3, primo alinea, nella attuale rinnovata discussione cui soggiace.

Signori, noi dunque ritenghiamo i due precedenti articoli come già votati dal Senato ed intangibili; ora io stimo opportuno di far che sia avvertito a confronto qual sia il vero stato dell'alinea che invece è ora assoggettato a nuova discussione, suscettibile di essere rigettato come no dal Senato, allora ommesso, come suscettibile perciò d'essere tuttora oggi discusso, votato in favore o contro.

Ebbene, codesto articolo, ossia alinea, trovasi in uno stato affatto inaspettato, allora non avvertito. Essendo pratica introdotta, senza che discussa e sancita fosse, nè dal regolamento previsto che in caso di proposta di soppressione d'un articolo od alinea, fosse indifferente il mettere ai voti la proposizione di sopprimere, o l'articolo stesso, per questa considerazione che coloro che opinassero per la soppressione non avessero che a votare contro l'articolo; fu dalla Presidenza posto ai voti l'articolo; avvenne in tale occasione il rarissimo risultato della parità dei voti; e perchè un articolo del nostro regolamento fissa in massima che parità di voti vale reiezione (ciò che evidentemente non è così regolato se non avendosi a votare sopra una proposizione semplice, non nei casi in cui può mettersi ai voti l'alternativa contraria), fu senza avvertire più oltre ritenuto rigettato l'articolo, adottata per conseguenza la proposizione di soppressione: non

essendomi trovato in quella tornata, ciò rilevo dal verbale, dal conto reso nella *Gazzetta Ufficiale*; ora è chiaro che se invece, come era facoltativo alla Presidenza, e si riguardava come indifferente, non contemplando la possibilità della parità di voti, se, dico, era posta ai voti la proposizione di reiezione (come invero a me pare che discutesse deliberarsi dovrebbe), il risultato sarebbe stato tutto contrario; la inaspettata risultanza della parità avrebbe fatto dichiarare reietta la proposizione di soppressione e mantenuto dunque l'articolo, il quale pertanto oggi si troverebbe fra i sussistenti ed intangibili.

Voi vedete, o signori, che lo stato di questo alinea che discutiamo, a confronto segnatamente di quelli che non si discutono e neppure si leggono, è veracemente in uno stato impreveduto ed eccezionale.

Tutto ciò non dico per oppormi al procedimento iniziato ormai e dall'adesione tacita del Senato reso legale, ma all'effetto che coloro, generalmente credo, che non hanno avuto occasione di porvi mente non rimangano impressionati della reiezione occorsa, come lo fosse stata con intesa cognizione di causa, e, giusta l'ordinario, in virtù di maggioranza. Ciò non è; la dichiarazione di reiezione fu determinata per una risultanza che può dirsi fortuita, impreveduta. La discussione così deve ritenersi scevra da ogni contraria prevenzione; io riguardo l'alinea di cui trattasi, come vergine di vera reiezione; nè vi dissimulo che opino doversi mantenere, come aspetto e spero sia da altri con maggior autorità dimostrato.

QUARELLI, relatore. Il Senato avendo, in seguito alla proposta del signor presidente, acconsentito che si prescindesse dal discutere e votare i due primi articoli, ha già tacitamente e implicitamente ammesso che i due primi articoli erano come adottati; la Commissione non avrebbe cosa ad eccepire a che il Senato voglia ritornare su quanto ha deliberato: ma del resto credo che si possa prescindere, come ha proposto il presidente.

PRESIDENTE. Persiste il signor senatore De Fornari a fare la proposizione che si discuta la legge da principio?
Voci. No! no!

DE FORNARI. Anzi ho dichiarato che io non dimandava questo, e che riguardava l'assentimento del Senato a quello che faceva il presidente, come la sua approvazione: solamente voleva mettere in avvertenza che quest'articolo 3 si trovava in un caso affatto eccezionale.

PRESIDENTE. Io non ho che a riferirmi a ciò che l'onorevole relatore della Commissione ha osservato che, allorché io feci quella proposizione non ho inteso far altro che sottometterla al giudizio del Senato. Il Senato ha creduto che, per risparmio di tempo, e non per riprendere la discussione d'una legge, la quale era stata già votata, e sulla quale non vi era dissenso fra l'una e l'altra Camera, si poteva procedere all'esame dei soli articoli che ammettevano qualche modificazione...

DE FORNARI. (Interrompendo) Ma io...

PRESIDENTE... In quanto poi all'osservazione mossa dall'onorevole preopinante sopra la diversità che avvi fra il mettere in discussione la soppressione, e il mettere in discussione l'ammissione o la reiezione, dirò che, anche quando si fosse proposto diversamente da ciò che allora fu fatto, il risultamento sarebbe stato lo stesso.

DE FORNARI. Se era rigettata la soppressione, l'articolo esisteva.

PRESIDENTE. Se non chiedesi la parola sul paragrafo primo...

Alcune voci. Il commissario regio.

SESSIONE 1851 — SENATO DEL REGNO — Discussioni 103

PRESIDENTE. La parola è al commissario regio.

ARNULFO, commissario regio. L'onorevole senatore Di Castagnetto respinge l'articolo che è in discussione, appuntandolo di incostituzionalità; vale a dire egli crede che sia in manifesta opposizione all'articolo 25 dello Statuto, perchè introduca un sistema di progressività nell'imposta, a vece di osservare quello della proporzionalità. Il Governo già ebbe altre volte a dichiarare che, scrupoloso osservatore dello Statuto, mai se ne scosterà, tanto meno poi in quella parte che riflette i tributi, e mai abbraccerà un sistema di progressività, quando lo Statuto altrimenti prescrive. Ma l'onorevole senatore per dare un più ampio significato alla parola di *proporzione*, che si legge nell'articolo dello Statuto ebbe ricorso a ciò che, presso altra nazione, nel decretare la propria costituzione, si disse disputando a proposito di tale vocabolo.

A questo riguardo io ricorderò essersi lungamente discusso in Francia sul modo di concepire l'articolo, se mai non mi appongo, 18 della Costituzione francese attualmente vigente, per significare in modo chiaro ed indubitabile, che si voleva la proporzionalità nell'imposta e non la progressività, stantechè all'epoca di quella discussione cravi chi voleva che la progressività fosse dalla Costituzione consacrata come principio fondamentale per tutte le imposte. Quindi il vocabolo *proporzionale* fu contrapposto, sostituito al vocabolo *progressivo* ed adottato in questo senso, cioè per dimostrare che si voleva assolutamente escludere che le imposte fossero progressive. Ma da questa parola non si può inferire la conseguenza che ne ha dedotto l'onorevole senatore Di Castagnetto, quella cioè che non sia in facoltà del potere legislativo di emettere delle limitazioni, delle modificazioni nell'applicazione delle imposte, sotto pena che dessa da proporzionale diventi progressiva.

L'imposta è sempre proporzionale, tuttavia che non è progressiva, e non cessa di esserlo, ancorchè il legislatore ammetta delle limitazioni e delle eccezioni. Ciò è palese, o sia che si esamini la legge sulle successioni fin qui vigente, o si considerino le leggi prima d'ora votate dal Parlamento, o si abbia riguardo alla disposizione contenuta nell'ultimo alinea dell'articolo 2 di questa medesima legge che discutiamo, oppure si ricorra alle leggi di altre nazioni rette costituzionalmente, le quali, sebbene abbiano nella loro costituzione un articolo identico a quello che contiensi nel 25 del nostro Statuto, non paventarono di incorrere la taccia d'incostituzionalità adottando delle modificazioni simili a quelle che si sono introdotte nell'articolo 3 che ora stiamo esaminando.

Ho parlato della legge di successione che è attualmente vigente. Io trovo in tal legge disposizioni tali da dedurre che, adottando disposizioni consimili nella legge di cui ora si tratta, non si abbraccia il sistema di progressività, stantechè io non mi persuado che l'onorevole senatore Di Castagnetto voglia credere che nel 1821 siasi dal legislatore voluto promulgare una legge che abbia in sé il marchio della progressività, e spero anzi che vorrà meco convenire che quel Governo si scostò da un simile sistema ed adottò quello della proporzionalità.

Ora l'articolo 4 di questa legge del 1821 così stabilisce: « Sono eccettuati dal pagamento della tassa i lasciti per celebrazione di messe, ecc., ecc.; per l'elemosina e sussidi dotati, per i poveri e la giubilazione ai famigliari. »

Se fosse vero che, ammessa un'eccezione qualunque alla tassa sulle successioni, ne derivi per immancabile conseguenza che si adotti il sistema di progressività, la legge del 1821 avrebbe il carattere d'imposta progressiva, il che assolutamente non è, sebbene tal legge ammetta una eccezione dalla tassa, la quale può diventare più ampia nell'applicazione

di quello che sia l'eccezione introdotta nell'attuale paragrafo terzo, poichè questo stabilisce la limitazione alle eredità di lire 2000, quella non ammetteva limitazione alcuna, bastando che il lascito sia per doti, per giubilazioni a famigliari e simili; nella medesima legge del 1821 troviamo che sono esenti dall'imposta le eredità deferite in linea retta.

Questa è evidentemente un'eccezione alla legge generale dell'imposta come la è quella che discutiamo delle eredità che non eccedono le lire duemila. Ciò non pertanto io credo che l'onorevole preopinante non vorrà inferirne che il Governo d'allora abbia adottato un'imposta progressiva.

Ho parlato delle leggi votate prima d'ora dal Parlamento, e qui mi occorre di ricordare la legge sulle manimorte, dove nell'articolo 15 è stabilito:

« Gli istituti di carità e di beneficenza, regolati dalle leggi del 24 dicembre 1836 e 1 maggio 1850, saranno esenti dalla tassa per le case e per quelle porzioni delle case che servono all'uso immediato dei pii stabilimenti. Sono pure esenti le case e le porzioni di case che servono all'abitazione dei parroci, ovvero dei ministri dei culti tollerati. »

Se è vero che, ammettendo un'eccezione, ne deriva che si abbraccia il sistema di un'imposta progressiva, si viola lo Statuto, la legge contenente una tassa sui corpi morali conterrebbe tale violazione, ed io ben mi affido che il Parlamento non ha voluto stabilire cotale sistema d'imposta, ma che per contro circostanze particolari hanno determinate quelle eccezioni, e che occorrendone delle simili, od eguali, per questa tassa possa adottarsi l'esenzione di cui ora parliamo.

Ho detto la legge attuale che discutiamo, ho detto cioè che eravi argomento nella legge attuale per inferire che la eccezione di cui nell'articolo 3 non può avere le conseguenze accennate dall'onorevole senatore, volli con ciò riferirmi all'articolo 2 della legge medesima, ove è stabilito che « la tassa per gli istituti di carità e beneficenza, regolati dalle leggi 24 dicembre 1836 e 1 marzo 1850, sarà limitata al 5 per 100. »

Il Senato adottò questa disposizione di favore, questa modificazione al sistema generale della legge, nè ha creduto certo di adottare un sistema d'imposta progressiva.

Che se si ricorre, come ebbi ad accennare, al sistema abbracciato appunto nella legge contenente la tassa sulle successioni in altro paese retto costituzionalmente, e che ha nel proprio Statuto disposizioni identiche a quelle contenute nel nostro, vale a dire alla legge del Belgio, troviamo nella legge del 27 dicembre 1817 tuttora vigente (che si trattò or ora di riformare, ma non in questa parte) all'articolo 24 la seguente disposizione:

« Est exempté des droits de succession tout ce qui est recueilli ou acquis en ligne directe, tout ce qui est recueilli ou acquis entre époux. »

E dopo altre esenzioni: « Tout ce qui est recueilli ou acquis, si la totalité de la valeur de la succession, déduction faite des dettes, ne s'élève pas au-dessus de 300 florins. »

Io credo che il Belgio non ha pensato di agire incostituzionalmente adottando tali disposizioni di legge, le quali contengono eccezioni al principio generale, ed una in specie dello stesso genere dell'attuale.

Abbiamo dunque le leggi nostre emanate prima dello Statuto tuttora vigenti, abbiamo le leggi precedentemente votate dal Parlamento e già ora promulgate, abbiamo la legge che ora discutiamo, abbiamo l'esempio di altre nazioni rette costituzionalmente, le quali provano che può il legislatore ammettere delle limitazioni nell'imporre le tasse, senza incorrere

nell'inconveniente che la tassa diventi progressiva, che si violi lo Statuto.

La Commissione, con savio consiglio, a mio credere, ebbe ricorso all'esempio tratto da una legge dell'Inghilterra relativa alla particolare imposta sulla rendita, cioè all'*income tax* e credo che non sussistano le osservazioni in contrario che pose avanti l'onorevole senatore Di Castagnetto.

È fuori di dubbio che in quel reame le leggi non colpiscono la rendita, salvo se superiore a 180 lire sterline, equivalenti a lire 3630 di Piemonte circa; ma l'onorevole senatore dice: in quella legge si contiene altro genere d'imposta, cioè ivi si tratta d'imposta sul reddito; qui d'imposta sul capitale.

Osserverò dapprima che quest'osservazione non sussiste integralmente in quanto che anche l'imposta sulle successioni di cui parliamo non colpisce il capitale salvo quando il rilevare della quota che s'impone supera d'assai il reddito che l'erede può percepire fra l'epoca in cui l'eredità è deferita, e quella in cui debbe fare il pagamento della tassa. Tutte le quote d'imposta che sono inferiori al 5 per 100, non colpiscono il capitale, perchè siccome v'ha la mora di sei mesi per pagare il tributo, egli è evidente che col reddito vi si può far fronte; il che si applica al maggior numero delle eredità, le quali costituiscono il più importante prodotto. Ma sia pur vero, per ipotesi, che la presente imposta colpisca il capitale, ne deriverà forse la conseguenza che ne ha dedotto l'onorevole senatore, che cioè la tassa sia progressiva? Nulla di tutto ciò; l'eccezione di 180 lire sterline sta nella legge inglese come l'eccezione che si faccia nella legge attuale delle eredità inferiori alle 2000 lire; in ambedue le leggi vi sarebbe un limite entro il quale la tassa non colpisce; ma desso superato, la tassa colpisca il capitale o la rendita, ciò non cambia lo stato delle cose, nè avvalora l'obbiezione. La tassa non diventa progressiva perchè colpisce il capitale piuttostochè il reddito. Ne conchiudo quindi che con ragione l'ufficio centrale ebbe ricorso all'esempio dell'Inghilterra, e che quest'esempio dimostra potersi in una legge d'imposta colpire o la rendita od il capitale con alcune eccezioni per una data somma senza violare il principio della proporzionalità.

L'onorevole senatore trasse argomento dalle mie parole dette alcuni giorni sono quando si trattò della legge d'imposta sui crediti fruttiferi, e ne dedusse la conseguenza che difendendo l'attuale paragrafo di legge mi trovi con quelle mie parole in contraddizione.

Io credo di poter dimostrare al Senato che ciò non è. In primo luogo dirò che l'imposta sui crediti è assolutamente di diversa natura da quella di cui ora parliamo; quella sui crediti è un'imposta singola sopra ciaschedun credito; l'imposta sulle eredità colpisce un complesso di cose, un patrimonio, un ente collettivo, il che è ben altra cosa. Nell'imposta sui crediti non solo vi ha la possibilità ma dirò quasi la certezza che aumentandosi l'eccezione per i capitali di lire 500, come si proponeva da taluni, l'imposta medesima si ridurrebbe a poco o nulla in quanto che l'interesse di evitare la tassa opererebbe per modo che i capitali verrebbero divisi in tante somme minori di lire 500 per godere dell'esenzione; se non vi fosse altro inconveniente, questo sarebbe stato bastante perchè si dovesse prescindere da una eccezione qualunque. Ma vi ha, ripeto, quest'altra differenza, cioè che la tassa sulle successioni colpisce la integrità di un'eredità, e non una cosa singola. Posta questa differenza, e parlando appunto del tributo diretto cui accennava l'onorevole senatore, io ebbi altra volta ad osservare che in proposito non era da distinguersi la maggiore o minore quantità di terreni che si sottopongono a

tassa, ma che tutti indistintamente debbano sottostarvi, e ciò perchè sarebbe impossibile seguire le proprietà nelle varie loro mutazioni onde applicare o no l'imposta, ma ciò non succede nelle eredità; ho detto altra volta che dagli stabili soggetti a tributi non debbonsi dedurre i debiti i quali per avventura li gravino, in quanto che si tratta di oggetto singolare; non è da ricercarsi se i debiti vengano a colpire piuttosto lo stabile, od altra sostanza che il possessore dello stabile medesimo abbia. Per contro il Parlamento ha adottato che i debiti debbano dedursi dall'eredità, appunto perchè rappresenta tutta intera una sostanza i cui debiti si danno colla medesima considerazione.

Da ciò inferisco che vi ha somma differenza fra un'imposta che colpisce l'universalità di beni con crediti, ed un'imposta che colpisce una speciale natura di beni, come sono gli stabili ed i crediti ipotecari; nè si può utilmente argomentare da quanto ebbi l'onore di dire in proposito della relativa tassa, per dedurre la conseguenza che ne trasse l'onorevole senatore.

Si addusse pure che, se si approva un sistema, mercé il quale si faccia distinzione fra il povero ed il ricco, in fatto di imposta, si cade in più gravi inconvenienti, ed io non dissimulo che questo sistema abbia pericoli; ma ciò che affermo si è, che l'eccezione di cui ora trattiamo non è fondata per nulla sopra questa distinzione, in quanto che l'articolo di legge non dichiara che saranno esenti le persone povere, o le persone che possedano soltanto per lire 2000, ma dichiara esenti le eredità che non oltrepassano le lire 2000, a chiunque esse pervengano.

Non è da tacersi che uno dei motivi determinanti questa eccezione sia la presunzione che generalmente queste eredità sono deferite a persone poco facoltose. Ma il motivo determinante la disposizione non fa sì che questa non contempli le persone, ma le cose. E tanto è vero che non si deve aver riguardo alle considerazioni poste innanzi dall'onorevole senatore, che ricorrendo a quel medesimo articolo 18 di cui ebbi l'onore di dar lettura al Senato, riflettente la tassa sulle manimorte, vediamo che ivi furono contemplate le persone senza che da ciò sia nato il timore nel Parlamento (nè nello stesso preopinante che, se mal non mi appongo, ebbe a fare delle proposizioni ad un tal riguardo), che ne sorgesse una distinzione pregiudiziale nel sistema delle imposte fra i poveri ed i ricchi.

Dirò per conseguenza che, se non vi fu timore in quella circostanza, tanto meno vi debbo essere nella presente. Ora soggiungerò che se è vero che, per quanto è possibile, la legge deve estendere l'imposta a tutta la sostanza imponibile qualunque sia il suo ammontare, non è men vero che in fatto di imposte è mestieri aver l'occhio a due oggetti, cioè al prodotto dell'imposta ed ai mezzi da impiegarsi per conseguirla; e affinché questi mezzi non riescano troppo onerosi o troppo molesti, in rapporto a certe frazioni della sostanza imponibile, è miglior consiglio quello che suggerisce d'essenziare le frazioni medesime.

Ciò si verifica per le successioni inferiori a lire 2000; che se succede per lire 2000, si verifica poi in una proporzione immensamente maggiore, tuttavolta che niuna eccezione si voglia ammettere, niuna limitazione si faccia nella tassa, al che tenderebbe quanto disse il senatore Di Castagnetto.

In questa ipotesi, ove niuna eccezione venisse fatta, per l'eredità la più miserabile, per l'eredità di 500 lire od altra somma meno apprezzabile per chi la riceve, dovrebbe fare tutte le pratiche, tutte le incumbenze, che sono da farsi per un'eredità più ragguardevole; sarebbersi dagli agenti dema-

niali da praticare le stesse formalità, le stesse scritturazioni, e poco più, poco meno, le stesse indagini per le piccole eredità come per altre più vistose; il che sarebbe causa di molestie per i cittadini e di spese sproporzionate per il Governo, cui riesce più proficuo lo abbandonare la relativa tassa.

Per lo stesso motivo che non si ammettono certe imposizioni le quali hanno una spesa di percezione non proporzionata al loro prodotto, e vengono respinte come troppo onerose, io dico che l'eccezione di cui si tratta deve ammettersi appunto per non incontrare quegli inconvenienti che presenta una legge la quale stabilisca un'imposta le cui spese di percezione non siano proporzionate al prodotto.

Nel sistema del preopinante, qualunque sia il rilevare dell'eredità, dovrebbe essere consegnata ed esaminata, e sarebbero da praticarsi le stesse formalità, le stesse indagini, poichè si può dubitare tanto dell'infedeltà di una consegna d'eredità di 100, 200, 500 lire, come di 5, 4, 10,000 lire, il che darebbe origine ad imbarazzi, a spese e perdita di tempo, tanto più pregiudiziali quando si riferiscono a piccole eredità, le quali, generalmente parlando, sono deferite a persone che hanno bisogno di guadagnare il vitto col giornaliero lavoro.

Io non mi affido di avere risposto agli argomenti dell'onorevole senatore con quella facondia che egli ha impiegato; ho soltanto la lusinga di avere colle premesse osservazioni portata nella discussione qualche chiarezza, e contribuito a porre il Senato nel caso di dare un voto con piena cognizione di causa sopra quest'articolo.

Mi affido che il Senato vorrà considerare che trattasi di mandare ad esecuzione una legge, la quale in sostanza tende a stabilire un vero principio di giustizia fra i diversi successibili, vale a dire a colpire tutte le successioni; trattasi di una legge la quale può dare un prodotto ragguardevole all'erario, in circostanze in cui sommamente ne abbisogna; di legge la quale si può dire universalmente in Europa ammessa con modificazioni ed eccezioni della stessa natura ed identiche a quelle di cui nell'articolo 3 che discutiamo, le quali sono in armonia e coi precedenti del Parlamento, e colle precedenti disposizioni legislative, e spero che vorrà ammettere il paragrafo di cui io ebbi fin qui l'onore di intrattenere, forse troppo a lungo il Senato.

PRESIDENTE. Se non avvi chi chiegga la parola sul paragrafo 1, avrò l'onore di porlo ai voti.

Chi lo approva voglia sorgere.

(È approvato.)

I paragrafi 2 e 3 sono gli stessi che quelli altra volta adottati dal Senato; in conseguenza non fo che applicare ad essi la norma adottata per gli articoli non contesti.

Rimane adunque a votare l'articolo 3. Prima però di porlo ai voti debbo avvertire il Senato che la votazione di quest'articolo porta con sè l'abbandono della clausola che formava uno dei paragrafi della legge da noi votata, quella cioè appartenente alle mobilie.

DE FORNARI. Non sarebbe il caso di divisione?

PRESIDENTE. Non posso mettere ai voti quello che non esiste: nella legge non esiste alcun paragrafo riguardante la mobilia.

Se avvi chi voglia riproporlo, io lo porrò in discussione; altrimenti io non posso mettere ai voti altro che l'articolo come è scritto.

Pongo ai voti l'articolo 3. Chi l'approva sorga.

(È approvato.)

Segue l'articolo 4, nel quale la modificazione, o la variazione introdotta colpisce solamente l'ultimo alinea così scritto:

« La deduzione dei debiti non ha luogo per quella concorrente che risulti coperta dall'esistenza di rendite sul debito pubblico nella massa ereditaria. »

Questo alinea era stato dal Senato soppresso la prima volta, e ripristinato dalla Camera elettiva.

È aperta la discussione su quest'ultimo paragrafo.

SCLOPIS. In seguito a quanto ebbi l'onore di esporre ieri al Senato nella discussione generale, io debbo dichiarare non già di fare un emendamento, perchè il nostro regolamento non ammette emendamento di soppressione, ma che io ricuso la mia adesione a questa disposizione la quale era stata reietta dal Senato.

I fondamenti su cui riposa la mia opinione sono pochi e schietti, e a quel che mi pare concludenti.

Signori, l'editto costitutivo del debito pubblico porta al titolo 3, § 4° il seguente alinea: « Le dette rendite (del debito pubblico) saranno esenti da ogni legge di ubena, ritenzione, confisca ed imposizione sia in tempo di pace che di guerra, ed il pagamento non ne sarà mai ritardato per qualunque causa anche di pubblica utilità o necessità dello Stato o della Corona. »

Signori, non avviene mai che in Governi assoluti quale era quello che ci reggeva ai tempi in cui emanò questa legge, si usino simili formole, se non quando si impegna solennemente la fede pubblica per il Re che promette, per la nazione che riceve la promessa e per i successori e per il commercio a cui riflette particolarmente l'istituzione del debito pubblico.

La disposizione che voi, o signori, avete eliminata nella prima discussione, e che ora ci si appresenta di nuovo, è diametralmente opposta a quelle disposizioni della legge organica del debito pubblico.

Si dice: « La deduzione dei debiti non ha luogo per quella concorrente che risulti coperta dall'esistenza di rendite sul debito pubblico nella massa ereditaria. »

Che cosa vuol dire questo in termini chiari, precisi e convincenti? Che per la concorrente delle rendite sul debito pubblico della massa ereditaria si paga la tassa: tassa ed imposizione credo che voglia dir lo stesso.

Per conseguenza io penso che, ammettendo questa disposizione, noi (tollerate l'espressione) commettiamo un'infrazione alla fede pubblica. In questa parte io credo di aver assenzienti tutti quelli i quali vogliono considerare nel pretto loro senso queste parole, tutti quelli che hanno in mira l'interesse dello Stato, tutti quelli i quali veramente, come ci rammentava un nostro onorevole collega sul principio della discussione, tengono per principio di ogni dibattimento il bene inseparabile del Re e della patria? Sta nel soddisfare gli'impegni stati presi, sta nel rispettare la fede pubblica, sta nell'incontrare anche difficoltà passeggiere, per non compromettere ciò che domina tutto, la morale pubblica.

Ieri il signor ministro delle finanze, che mi duole di non vedere presente oggi a questa discussione, ci parlò moltissimo dell'importanza che avvi di sollecitare la spedizione di questa legge, perchè il credito pubblico non ne soffra.

Signori, io credo che appunto per riguardo al credito pubblico bisogna rispettare le guarentigie del credito pubblico, e che quando venisse detto, e nello Stato, e fuori dei confini dello Stato, che con tergiversazioni e con sotterfugi si violi la fede pubblica, il nostro credito pubblico sarebbe molto alterato.

ARNULFO, commissario regio. Domando la parola.

DE FORNARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'ha chiesta il commissario regio.

ARNULFO, commissario regio. Parli pure.

DE FORNARI. Sebbene quello che è stato pronunciato da una voce così autorevole e così eloquente, com'è quella del preopinante, debba aver tolto ogni dubbio che quest'alinea dell'articolo 4 non può ammettersi dal Senato senza violare la fede pubblica e il suo dovere più intimo, io credo di poter aggiungere qualche ragione a ciò che è stato detto, dipendentemente dalla pratica cognizione che ho dovuto acquistare degli affari del debito pubblico, nella direzione che n'ebbi per ben 23 anni.

Io credo che oltre quelle legali ragioni di giustizia e di dovere e di riguardo alla fede pubblica ed al grande interesse economico e politico del credito pubblico, vi sia l'impossibilità di applicare l'esecuzione di quest'articolo.

Le rendite del debito pubblico sono come scudi nel patrimonio del particolare; esse non possono essere colpite dalla legge d'imposta sulle successioni; le cedole del debito pubblico sono rappresentate da titoli i quali sono sempre come transitoriamente, e non sempre quali figurano nel patrimonio di quelli a cui sono state iscritte. Queste rendite figurano iscritte talora ad un particolare deceduto, e la cui successione viene assoggettata all'imposta, oppure possono non appartenere al suo patrimonio perciocchè, anche essendo del novero delle nominative, hanno potuto essere trapassate, con dichiarazione a tergo in bianco, a tutt'altro nome, precedentemente alla morte del titolare.

In conseguenza, il vedere sopra i registri del debito pubblico iscritto il nome di quel titolo non decide punto che quel titolo di rendita appartenga a quella successione. Si dirà che talora potrà risultare dall'inventario nel caso che si trovassero cedole che in quelle fossero portate; ma poco è credibile che ciò accada a fronte di una tale disposizione, e non siano quei titoli piuttosto trattati come scudi, e se al portatore per origine, o per trapasso in bianco rimanga incerto o contestato che appartengano al titolare defunto.

Ad ogni modo, anche indipendentemente da questa considerazione circa alla pertinenza delle cedole, nascenti dalla qualità stessa dei titoli, un'altra considerazione concernente l'impiego assai comunemente fatto temporaneamente di danaro in cedole rende inapplicabile razionalmente le imposte a queste pretese attività.

Ben frequentemente quel titolo non rappresenta già un'attività del patrimonio, ma invece una passività, un debito imminente a pagarsi o colle cedole stesse in natura, o col prezzo loro, corrispettivamente forse alla terra, al fabbricato acquistato e che soggiace forse già alla imposta e sarebbe consegnata.

Emergendo tutte queste ragioni dalla natura stessa di tali rendite, ne risulta la inapplicabilità alle medesime del disposto di questo alinea che vuoi per tali ragioni ancora eliminare. Io aderisco poi soprattutto ai motivi principali e legali che sono stati enunciati così lucidamente e potentemente da una voce tanto più autorevole della mia per respingere il disposto di questo alinea, il quale mi si presenta come una maniera non vorrei dire cavillosa, ma dirò palliata per eludere il privilegio delle rendite pubbliche, perchè, quando si dice che « la deduzione dei debiti non ha luogo per quella concorrente che risulti coperta dalle rendite del debito pubblico » è lo stesso che dire che si aggiungerà l'imposta corrispondentemente alla rendita del debito pubblico. Come sfuggire alla imputazione che sia questo un trovato onde assoggettare ad imposta quelle rendite che sono, e che pur si riconoscono ineluttabilmente e poco prima sono dichiarate esenti? Io voterò dunque per la eliminazione dell'alinea.

PINELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al commissario regio.

ARNULFO, commissario regio. Nulla di più sacro che le promesse che fanno i Governi, soprattutto quando si riferiscono ad impegni contratti nello Stato e fuori. Per questa ragione il Governo in tutte le leggi d'imposta che ha presentate fu sempre scrupoloso osservatore della promessa fatta nell'editto del 1819 in quanto riguarda le rendite del debito pubblico. Il Parlamento, in tutte le leggi che ha esaminato, presentategli dal Governo, ha certamente sempre trovato l'eccezione delle imposte a pro delle rendite medesime.

Questa medesima legge che discutiamo ne dà la prova, in quanto che nell'articolo 3, proposto dal Governo ed adottato dal Senato, è detto esplicitamente che le rendite sul debito pubblico dello Stato sono esenti.

Io credo che con ciò si soddisfi compiutamente alla promessa fatta coll'editto del 1819...

SCLOPIS. Domando la parola.

ARNULFO, commissario regio. Ma mi si osserverà, che l'ultimo alinea dell'articolo 4 viene a colpire le rendite sul debito pubblico; mi sia lecito di osservare che la cosa non sia così.

Diffatti, a fronte dell'articolo 3 è lecito di affermare che le rendite del debito pubblico non sono colpite dalla tassa, che chiunque abbia di tali rendite certo egli è che va esente dall'imposta.

Dunque, un diritto immediato sulle rendite del debito pubblico non si stabilisce colla presente legge là dove si determina la sostanza imponibile. Ciò posto e ritenuto, è in facoltà del legislatore l'ammettere la deduzione dei debiti, o di non ammetterla.

CRISTIANI. Domando la parola.

ARNULFO, commissario regio. Credo che niuno ciò mi contesterà, e diffatti abbiamo esempi in altre nazioni rette liberamente, nelle quali vige tuttora la legge della tassa sulle successioni, nella quale non è ammessa la deduzione dei debiti, voglio dire della legge francese.

Il Governo ha creduto di proporre al Parlamento, e questo di approvare, che in questa legge vi abbia la deduzione dei debiti; ma se era lecito al Parlamento di ammetterla, o di non ammetterla, io dico che è lecito di aggiungere delle condizioni, delle modificazioni sul modo di fare la deduzione dei debiti, l'applicazione loro, la liquidazione dell'eredità.

Io credo che il Parlamento possa dichiarare che i debiti saranno dedotti, ma colla condizione che non vi siano altre sostanze colle quali vi si possa far fronte; e siccome fra le sostanze possono trovarsi delle cedole del debito pubblico colle quali si può provvedere all'estinzione del debito, delle passività cioè ereditarie, così possono essere tenute a calcolo, onde limitare la deduzione, nel che a me non pare che si commetta una infrazione alla legge del 1819, che non si deroghi all'accettazione del tributo di cui all'articolo 3 della legge attuale, ma solo si introduca una modificazione, una condizione nell'ammettere la liquidazione dell'eredità.

Neppure può dirsi che riesca ingiusta questa condizione, in quanto che suppongasì, per esempio, che vi sia uno il quale tramandi nella sua eredità un patrimonio dicasi di 20,000 lire in stabili, d'altre 20,000 in cedole, cioè in crediti sul debito pubblico, e sia l'eredità gravata da una passività di diecimila, egli è evidente che l'eredità viene a lucrare non solo le lire 20,000 in stabili, ma anche le 10,000 sulle rendite del debito pubblico, senza pagare la tassa per le insieme lire 30,000, ma pagando per le sole lire 20,000 di stabili. Il che dimostra che trova applicazione la disposizione dell'articolo 3 di questa

legge che dichiara esenti le cedole del debito pubblico, e trova eguale e non meno giusta applicazione la disposizione della legge, secondo la quale si vorrebbe che a colui il quale ha debiti ed ha mezzi di soddisfarli debbasi tener conto di questi mezzi prima di farne la deduzione sul rimanente della sostanza tassabile, ma per conseguenza che si rispetti la legge del 1819, ammettendo tuttavia l'alinea dell'articolo che stiamo discutendo.

PINELLI. Io dispererei di poter esprimermi con maggior chiarezza di quello che ha fatto l'onorevole commissario regio nella risposta che io appunto intendevo di fare alle osservazioni già addotte dagli onorevoli senatori Sclopis e De Fornari.

Quanto più gravisono i rimproveri che si possono muovere ad una legge, tanto più certamente è desiderabile che questi rimproveri possano colpire un vero difetto, un vero vizio. Ma quando si può rispondere colla chiarezza, colla quale abbiamo inteso risolvere quest'argomento, io credo che il biasimo che ora sotto un aspetto, ora sotto d'un altro pare si vada muovendo contro il principio della legge, non si possa più recare in seria discussione. Diffatti risulta chiaramente dalla risposta testè udita che non è già un carico che si metta, ma un minor favore: e un minor favore in che senso? Cioè che non sia lecito, gravitando i debiti sopra le parti le quali sarebbero soggette alla tassa, di alleggerirle impunemente portando la maggior parte di una fortuna in rendite appunto conosciute esenti. Se questo poi sia proteggere un assoluto principio di morale, o non piuttosto secondare misure, le quali non possono considerarsi sicuramente molto analoghe a quello spirito di generale concorso ai carichi dello Stato, io credo che ognuno possa scorgerlo confrontando i rispettivi argomenti. Per conseguenza null'altro mi rimane ad aggiungere.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Cristiani.

CRISTIANI. Avete sentita, signori senatori, lettura dell'articolo 4 dell'editto del 1819. Quella disposizione con esplicita cessione su creditori, veste il carattere irretrattabile di un patto sinallagmatico, dalla cui osservanza non è in potere del legislatore l'esimersi, salvo ricorrendo al diritto della forza.

Nè vale l'allegare che l'imputazione ordinata dal progetto della rendita, onde escludere una deduzione corrispondente di debito, non importa un vero e diretto tributo sulla medesima per cui possa dirsi violato l'articolo 4 dell'editto del 1819; imperocchè se vuolsi dar bando ai ginocchi di parole, sarà forza riconoscere che l'aggravio che la ricordata disposizione impone sull'asse ereditario in cui si verifichi la coincidenza di un debito coperto da una corrispondente rendita sul debito pubblico, ha tutti gli effetti di una propria, di una vera imposta sulla rendita medesima. Per convincercene basta, a parer mio, discendere dalla generalità alla pratica applicazione della legge ad un caso speciale.

Onde il mio pensiero si appalesi colla maggior chiarezza che mi sarà possibile, farò l'ipotesi di un asse ereditario di 100,000 lire nel quale sia compresa una rendita di lire 1000 sul debito pubblico e che si trovi gravato per altra parte di un debito di lire 20,000. In questa ipotesi, se non sussistesse il disposto dell'ultimo alinea dell'articolo 4 del progetto, ne verrebbe che a mente dell'editto del 1819, non potendo nell'asse tassabile comprendersi la rendita di lire 1000, esso si ridurrebbe a lire 8000, che fatta la deduzione di lire 20,000 di debito portata dalla legge, si residuerebbe a lire 60,000, così che la tassa di successione sarebbe di lire 600 nel caso della prima categoria.

Ora invece, mercè la disposizione dell'ultimo alinea del-

l'articolo 4, cessa la deduzione del debito di lire 20,000, per il motivo solamente che esso corrisponde alla rendita di lire 1000, e così l'asse imponibile si trova portato alle 80,000 lire ed assoggettato alla tassa di lire 800. Questo aggravio di lire 200 si dice bensì che poggierà nominalmente sul debito di lire 20,000, ma siccome nel computo dell'asse tassabile il capitale debito, secondo i principii della legge medesima, non deve essere colpito dal tributo, siccome la tassa cui quel debito si assoggetta nel caso dell'ultimo alinea dell'articolo 4, non è da nessun'altra considerazione determinato se non se dalla circostanza unica che nel patrimonio esiste una rendita sul debito pubblico; perciò lascio alla coscienza vostra il giudicare se non ne consegue che il tributo cade in realtà sulla rendita, giacchè questa è la sola ed unica cosa per cui cessa pel debito il beneficio dell'esenzione.

Ora qualunque possa essere il vivo mio desiderio di evitare la necessità di emendare di bel nuovo la legge, io debbo confessare che non mi è stato dato persuadermi che la disposizione di cui ragiono non importi una violazione (indiretta quanto si vuole), ma vera, positiva, incontestabile, di una promessa solenne di una esenzione non più suscettiva di revocazione; così che il mio voto sarà per la soppressione della disposizione finale dell'articolo 4.

GALVAGNO, ministro dell'interno. L'osservazione testè fatto dal commissario regio per dimostrare che col sistema di questa legge si mantiene salva l'esenzione dell'imposta delle cedole del debito pubblico, ne suggerisce un'altra, colla quale spero rimarrà ancora più dimostrato come realmente l'imposta cada sulla parte di eredità imponibile.

Due possono essere i sistemi: o ammettere la deduzione dei debiti o non ammetterla.

Il Parlamento è entrato nel senso che si debba ammettere la deduzione dei debiti.

Qual è la conseguenza di questo principio?

La conseguenza di questo principio si è che l'erede deve pagare l'imposta sopra tutto quel fondo imponibile che egli ritiene a causa lucrativa, e che va esente dall'imposta per ciò che ritiene a causa onerosa.

Ora dimando: quell'erede che ha da una parte un patrimonio gravato da debiti, e che dall'altra ha in tasca tante cedole quante sono necessarie per pagare questi debiti, non ritiene forse un patrimonio a causa lucrativa?

Se lo ritiene dunque a causa lucrativa, egli deve pagare l'imposta; e in questo caso non è che l'imposta cada sulle cedole del debito pubblico, ma dessa cade sulla parte del patrimonio imponibile.

L'editto del 1819 dice che le cedole del debito pubblico non sono imponibili, ma non dice che dal Governo non possano essere calcolate come valori per determinare ciò che l'erede acquista o non acquista. Ciò è pienamente estraneo all'editto del 1819.

È nell'esempio che portava il senatore Cristiani che io trovo la prova di ciò che asserisco. Egli portò l'esempio di colui il quale raccoglie un'eredità di 100,000 lire conflata di una rendita di lire 1000, e nella quale vi sono 20 mila lire di debiti; e qui trovo pur sempre che le lire 80 mila sono a titolo lucrativo.

Questa sua osservazione me ne suggerisce un'altra ancora più importante, ed è che mentre non si vuole neanche indirettamente imposte le cedole del debito pubblico, come io dico che neanche indirettamente lo sono, si vuol dare però al privato la facilità di frodare l'imposta; e mi spiego.

Ho 100 mila lire di patrimonio: trovo chi mi presta 100 mila lire con ipoteca sul mio patrimonio. Con questo danaro

compro cedole per l'equivalente; le cedole cadono nella mia eredità; il debito è pagato, ma la mia successione è esente da imposta.

Io domando se dobbiamo adottare questo sistema, il quale porge così facilmente ai privati il mezzo di frodare i diritti al Governo.

Quindi io spero che il Senato vorrà passare oltre ed ammettere la modificazione di cui in quest'articolo.

SCLOPIS. Avrei desiderato essere breve: forse non potrò esserlo come vorrei, perchè mi trovo costretto a ristabilire ciò che credo vera teoria.

Io ho udito dal signor ministro dell'interno professare quest'opinione, e lo prego di correggermi se per caso non ho afferrato bene il suo dire: che quantunque le cedole del debito pubblico godano dell'esenzione portata dall'articolo 4 dell'editto organico del debito pubblico stesso, tuttavia ciò non vuol dire che il Governo non possa in certe occasioni colpirle come colpisce tutti gli altri beni...

GALVAGNO, ministro dell'interno. (Interrompendo) Non ho detto questo: domando la parola.

SCLOPIS. Come i valori.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Sì, come i valori.

SCLOPIS. Signori, in economia politica che cosa sono i valori? I valori non sono tutti i capitali, tutti gli agenti di scambio?

Dunque quando si dice valori, sicuramente si comprendono anche le cedole del debito pubblico. Ma dunque come si potrà spiegare l'esenzione proclamata su questa specie di valori? Ma come la generalità potrà derogare alla specialità? Io credo che questo sia contro le regole d'interpretazione di tutte le leggi.

Credo di potere ancora produrre un'altra ragione a fondamento della mia opinione, ed è che l'esenzione delle cedole del debito pubblico non è data propriamente solo come a valore, è data come privilegio speciale; è improntata sul ricapito. Me ne appello a tutti quelli che hanno studiato profondamente la teoria del credito, e credo che nessuno ricuserà di ammettere che queste esenzioni, questi favori, precisamente nell'interesse della cosa pubblica, s'intendono seguire il corpo, la specialità, la materialità del ricapito.

Ingegnosa poi sicuramente fu l'osservazione posta innanzi dal signor commissario regio e sostenuta dal signor senatore Pinelli; ma quest'osservazione mi pare che pecchi anche nel fondamento, perchè essa tende a far sì che il ricapito munito di privilegio, quando si trova in una posizione goda di questo privilegio, ma quando per caso si trovi in altra posizione perda il privilegio: vale a dire quando sta nel forziere di un uomo il quale sia aggravato di debiti, perde, rispetto alla legge, il suo privilegio; quando non sta nel forziere di un uomo gravato di debiti, allora ha tutto il favore della legge.

L'osservazione stessa mi fa poi risaltare un'altra considerazione alla quale non avevo posto mente, ed è che la legge di cui si ragiona involge contraddizioni nei termini, perchè nello stesso articolo 5 citato si dice: che sono esenti le iscrizioni del debito pubblico; e posteriormente, nell'articolo 4, le colpisce quando si trovino in quella posizione relativa. Se noi stiamo ai veri principii di economia politica in questa materia, ai principii di fede pubblica, a tutto ciò che si è osservato a questo riguardo da noi, dopo l'epoca dell'editto organico del debito pubblico, noi non possiamo mai far eccezione a questo recapito secondo la sua vera natura.

Ho inteso che un oratore accennava come, movendo questa difficoltà, noi assalissimo il principio di questa legge. Signori, io debbo (per la terza volta, credo) purgarmi da

questa taccia. Io non voglio assalire per nulla il principio della legge: se avessi creduto di doverlo assalire, l'avrei fatto nello stesso modo in cui mi proponeva di sottoporre queste mie osservazioni al Senato; ma io credo che questa legge, la quale appunto è difettosa bensì, ma pure è sollecitata per mantenere il credito pubblico, non debba violare una disposizione espressa in una legge organica. Io penso che se noi ammettiamo le interpretazioni che si sono volute dare, non mancherà occasione in cui, volendolo il Governo, colpisca di tassa questi recapiti. Basterà dire che sono valori, perchè cessino di essere cedole del debito pubblico; che sono in posizione anormale, per dire che possono essere soggetti a questa tassa.

Io prenderò le parole dell'editto organico nel loro più semplice e vero significato, ed invocherò quanto si è praticato da noi fin qui, sempre volendosi rispettare la parola impegnata dal Sovrano e la fede pubblica, epperò mi permetterò di discordare dal ministro, poichè non posso riconoscere come per me convincenti le osservazioni che mi si mossero in contrario.

SALVAGNO, ministro dell'interno. Domando la parola.
PRESIDENTE. La parola è al ministro dell'interno.

SALVAGNO, ministro dell'interno. Io ho domandata nuovamente la parola onde avere una più chiara spiegazione col conte Sclopis, perchè mi pare che non ci siamo ancora ben intesi.

Egli parte sempre da ciò che l'imposta che si esige allorchè i debiti dell'eredità sono coperti dalle cedole, è pagata dalle cedole, ed è questo che io nego.

L'imposta che si esige è pagata dalla materia imponibile.

Diffatti, suppongo un'eredità di 100 mila lire; e dico all'erede: voi dovete pagare, perchè questa materia è imponibile, sono stabili, sono mobili, denari, ecc.

Egli mi risponde: ma io ho pure debiti per 50 mila lire, quindi non devo pagare che per 50.

A ciò io rispondo: vediamo se queste 50 abbiano un titolo di esenzione dall'imposta; e gli rispondo che non sono esenti dall'imposta perchè possono soddisfarsi colle cedole.

Dunque non sono le cedole che pagano l'imposta, ma è l'eredità, essendo i debiti coperti dalle cedole.

Adunque assolutamente io non vedo, salvo prendere la cosa al rovescio, che la tassa colpisca la rendita del debito pubblico.

SCLOPIS. Domando ancora la parola. Io sono d'accordo col ministro che si debba tassare la materia imponibile; ma in quanto a eredità, io credo materia imponibile quella che esiste, dedotti i debiti. Le cedole, a tenore della loro primitiva istituzione, per la loro natura intima, per l'impronta che segue la natura del recapito, non possono mai conglobarsi nella materia imponibile, perchè conglobandole in essa, noi faremo loro fare doppia figura, esenzione come agente di circolazione, e non esenzione come valori. Perciò, come dissi, io sono d'accordo col signor ministro in quanto allo stabilimento della tassa, ma non posso mai credere che queste cedole possano considerarsi come valore tassabile.

SALVAGNO, ministro dell'interno. Chieggo al Senato di volermi perdonare se mi fo lecita ancora qualche osservazione per rispondere al senatore Sclopis.

Io lo richiamo all'articolo 1 della legge approvata dal Senato.

Quest'articolo dichiara materia tassabile tutte le trasmissioni di proprietà, di usufrutti, di uso di beni mobili od immobili; e poi nell'articolo 4 si dice: « saranno dedotti i debiti, ecc.

Trovo perciò la materia tassabile determinata dall'articolo 1, e l'articolo 4 stabilisce il modo con cui si deve accertare la tassa.

SCLOPIS. (Con calore) Quando l'articolo 1 non lo avesse espresso, le rendite del debito-pubblico erano esenti dall'articolo 4 e dall'editto organico.

DE FORNARI. Domando la parola per una semplice osservazione. Le impressioni che possono forse nascere in alcuni degli onorevoli colleghi, dipendentemente dagli inconvenienti che oggi si rilevano, sono pure le medesime che derivavano originariamente dal privilegio proclamato di questa rendita del debito pubblico, del qual privilegio bisogna ammettere ora, come allora, tutte le conseguenze. Ma quelle solenni parole che impegnavano la fede pubblica furono però pronunciate, sancite, promulgate e con assentimento generale ed applauso, e riguardata come eccellente la nostra istituzione del debito pubblico.

Ben sin d'allora si disse che in tal maniera, quasi anzi dicevano alcuni immoralmente, veniva ad essere incoraggiata la mala fede dei particolari per sottrarsi alle pubbliche imposte, per godere larghissimi patrimoni senza soggiacere ad alcun carico dello Stato. Queste ragioni erano pure allora evidenti, erano gravissime, e tuttavia, per l'interesse pubblico, per la necessità di imprimere a questi titoli, che, a similitudine di quelli in corso presso le più colte e rispettate nazioni, si solevano amerciare, la parola solenne del Sovrano fu impegnata, ed è poi stata mantenuta costantemente in tutte le occasioni; e contro gli inconvenienti i più gravi dominava un sommo interesse ad accreditare le cedole del debito pubblico; eravamo in tempi in cui generalmente esse erano di loro natura in discredito; bisognava premunirle di segnalati privilegi e possenti attrattive. Siamo attualmente, se non a quel medesimo punto, almeno nella medesima via della possibilità del discredito e della necessità di tutelare il pubblico credito su cui poggia una delle maggiori risorse dello Stato.

Torno a dire che quelle impressioni che possono attualmente pesare sulla mente di alcuni, sono quelle stesse che dominavano allora, e che non impedirono che fosse il debito pubblico basato sopra quella solenne promessa. Ad ogni modo questa solenne promessa non la dobbiamo violare dopochè è stata per tutti questi anni così fedelmente adempiuta e in sì mal punto.

Ricorderò un tratto sublime del tempo in cui pur dominava l'arbitrio dell'assoluto potere. Nel 1825, allorchè io era posto alla direzione del debito pubblico, cominciarono le rendite a sorpassare il pari, e fu allora che si vide come il comprare le rendite per la estinzione al corso al disopra del pari risulterebbe una inaspettata absurdità. Queste rendite, infatti, poscia salirono sino al 126, 127, e forse più oltre. Portai io stesso ai piedi del trono la rimostranza del Consiglio generale del debito pubblico, in cui si esponeva come la parola sovrana neppur fosse impegnata alla prosecuzione degli acquisti al disopra del pari, risultanza nuova e tanto evidentemente non preveduta, perchè sempre si era riguardato la rendita estratta per rimborso al pari come favorita dalla sorte, essere per conseguenza venuto il caso in cui nuove disposizioni potessero legalmente applicarsi.

Ebbene, o signori, io mi son creduto in dovere, ed ho creduto opportunissimo di qui ricordare, che la risposta del re Carlo Felice, di gloriosa memoria, non si fece aspettare e fu solenne; e fu questa, che, promesso avendosi di comprare al corso, comprar dovevasi a costo qualunque: e la parola sovrana per lunghi anni che durò quello stato di cose fu

mantenuta, e fu riverita e celebrata, e il pubblico credito ne ebbe incremento, e il paese onore ed anche profitto.

Questa sarebbe la prima volta che verrebbe la solenne promessa delle esenzioni violata; e lo sarebbe per un mezzo indiretto, con un mezzo che, la ripeto, non vorrei qualificare odiosamente, ma che si presenta come una indiretta, palliata, tortuosa maniera di giungere allo stesso risultato, *idem per diversum*, di eludere la esenzione con flagrante contraddizione la disposizione poche linee prima premessa che riconosce tale esenzione. Perciocchè, lo ripeto ancora, il dedurre il *tantumdem* delle rendite dalla deduzione dei debiti è lo stesso che aggiungere il *tantumdem* delle rendite alla imposta.

In conseguenza io persisto ognor più, respingendo il sistema adottato nella legge, e propugnato oggi dal Ministero e con molta mia sorpresa o sostenuto pure, o non contraddetto da onorevoli colleghi.

DELLA TORRE. Messieurs, je n'espère pas jeter de nouvelles lumières sur une question qui a été si habilement contréversée; je la considérerai simplement sous le rapport politique.

On a dit hier que nous aurons bientôt besoin de contracter un nouvel emprunt, et un emprunt considérable; en faisant même abstraction du but que la loi se propose d'atteindre, la lecture de la discussion qu'elle a soulevée dans le Sénat suffira pour produire un effet désavantageux sur l'esprit des prêteurs. L'article premier de la loi dit:

« La dette publique est exempte de payer l'impôt, » et à l'article 4 dans un petit alinea, les cédules seraient considérées comme valeur et serviraient à fixer le montant total de l'impôt! C'est la réflexion que fera le banquier; et nous perdrons notre crédit, car vous pourriez dans une nouvelle loi d'impôt, en regardant les cédules comme des valeurs ou en invoquant la moralité publique, comme vous le faites maintenant, mettre ces cédules dans une situation qui ne doit pas exister, dira encore le banquier. Il n'aura plus de confiance en nous et ne consentira à nous prêter qu'à un taux ruineux.

Nous ferons ainsi une faute financière énorme, nous gagnerons peut-être cent mille francs d'un côté; mais de l'autre nous pourrions perdre peut-être dix millions. Messieurs, tout ce que l'on pousse à l'extrême tourne à mal, et c'est pousser une chose à l'extrême que de vouloir imposer par une subtilité légale un objet que la loi déclare devoir être complètement libre.

ARNULFO, commissario regio. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al commissario regio.

ARNULFO, commissario regio. Consenta il Senato che in una così importante discussione io rechi ancora l'aggiunta di poche parole. Le leggi contenenti tasse sulle successioni determinano gli oggetti a tasse, la materia imponibile; nell'articolo 6 della nostra legge si determina le sostanze che si vogliono colpire d'imposta. Ciò fatto, la legge può o non ammettere deduzione alcuna delle passività, e sottoporre la deduzione medesima a certe condizioni, e fissare il modo col quale la medesima debba aver luogo.

La legge che discutiamo ammette in massima la deduzione, ma vuole che nel farla si osservino le regole generali sulla liquidazione delle eredità onde la tassa venga a colpire soltanto la parte lucrata dall'erede.

In una eredità qualsiasi, in cui si debba stabilire il valore dell'asse, non si fa certo la deduzione dei debiti piuttosto sugli stabili, o sopra determinati oggetti sottoposti a tassa, ma secondo i principii generali tal deduzione vuole esser fatta sull'intero asse ereditario.

Non altrimenti adunque il progetto di legge attuale vuole che si operi relativamente alla tassa delle successioni; vuole cioè che per accertare l'eredità si seguano le norme generali: chi ha ricchezze indipendenti dall'oggetto tassabile, per soddisfare i debiti, debba con queste maggiori ricchezze soddisfarli, poichè così facendo si viene ad accertare il vero vantaggio conseguito dall'erede sul quale si vuole imporre il tributo.

Considerato lo scopo del legislatore in questo senso, come mi pare dimostri l'articolo 1 e quello che discutiamo, non si può sostenere che si venga ad imporre una tassa sulle cedole del debito pubblico; come non si sostiene che si assoggettino ad imposta nell'ipotesi che io sono per addurre.

Suppongasi un'eredità, nella quale vi sia una data quantità di cedole, ed uno dei coeredi ceda ad un terzo, ad un estraneo, le sue ragioni ereditarie; in questa cessione entra la porzione di cedole cadute nell'eredità. Io chiedo se si crede che si violi la legge del 1819 quando si fa pagare il diritto di insinuazione per simile contratto di cessione.

Finora parmi siasi sempre applicata la legge sull'insinuazione in questo senso, senza qualsiasi distinzione, semprechè siasi creduto di pregiudicare alle promesse contenute nel più volte nominato editto del 1819, e ciò perchè le cedole del debito pubblico fanno parte dell'eredità, e trasmittendosi a titolo di alienazione non si può inferire che si sottopongano direttamente od indirettamente a tributo.

Ora dunque riassumendo dico, ammettendo le deduzione dei debiti secondo le regole generali di liquidazione delle eredità, non si viola un principio qualunque, si fa soltanto che chi è ricco di cedole od altro soddisfi ai doveri e non si faccia titoli di questi per sottrarsi al pagamento dell'imposta, il che pare conforme a giustizia.

SICCARDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'ha già chiesta il senatore Cristiani.

CRISTIANI. Io credo che il commissario regio nell'ipotesi che fece di una cessione di ragione ereditaria, nella quale si trovassero comprese cedole del debito pubblico, sia caduto in errore, allorchè suppose che per la concorrente delle rendite cedute si sarebbe esatto il diritto di insinuazione.

Avendo anche consultato il mio predecessore nell'ufficio del procuratore generale, credo poter dichiarare che in un caso consimile non si potrebbe esigere per la cessione dell'eredità il diritto d'insinuazione.

Posto che io ho la parola, mi permetterò ancora un'osservazione sul merito della questione, ed essa è che io veramente persisto sempre più nell'idea che in questa discussione si faccia un giuoco di parole; diffatti, se vogliamo stare alla realtà dei fatti, io veggio una cosa sola positiva, ed è la legge che dichiara le rendite del debito pubblico non suscettive di qualsiasi imposta.

Ora, il risultato di quell'esenzione assoluta da ogni imposta è quale può essere relativamente alla tassa di successione? Esso non può essere altro, a parer mio, che quello di far sì che la rendita del debito pubblico non possa contemplarsi sul patrimonio tassabile; in altri termini: la rendita si dovrà eliminare, come se non esistesse nell'asse ereditario.

Se tale non è il risultato dell'esenzione, io non so comprendere in cosa possa consistere l'esenzione per ciò che riflette la tassa di successione.

Ora che si fa nel caso nostro?

Voi dite: è vero che non tassate la rendita, ma che non fate la deduzione del debito: ma per qual motivo, giova ripeterlo, non deducete i debiti? Perchè ammettete l'esistenza della rendita del debito pubblico nel patrimonio,

Ma se, secondo il principio sancito dall'editto del 1819, una rendita sul debito pubblico non figura sui patrimoni tassabili, voi non potete tener conto di una rendita la quale pel fisco è priva di esistenza.

Se per altro voi la tenete esistente nel patrimonio tassabile e se l'esistenza sua è l'unico motivo della tassa, ripeto che computandola voi, indirettamente bensì, ma realmente, violate la legge d'esenzione dall'imposta.

MAESTRI. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'ha chiesta il senatore Siccardi.

SICCARDI. Io non farò che aggiungere una brevissima osservazione a quelle che furono opportunamente svolte dall'onorevole signor ministro dell'interno e dal signor commissario regio.

Il legislatore coll'editto del 1819 promise che mai si sarebbe collocata un'imposta sulle rendite del debito pubblico, ma non ha promesso mai che queste rendite non si sarebbero in alcun caso prese in considerazione, quando si fosse trattato di porre un'imposta sulle altre sostanze dei contribuenti.

Si è detto che questa è una distinzione sottile, un sotterfugio, un giuoco di parole. Io non lo credo. E qui mi varrò di un esempio, che parrà al Senato molto materiale, ma che però ha qualche analogia, e, secondo me, molto stretta colla questione di cui si tratta.

Io presuppongo che si apra una successione nello Stato a favore di chi possiede capitali e stabili in territorio straniero; certamente il nostro Governo non potrebbe porre veruna imposta nè su quegli stabili, nè su quei capitali; ma, se il Governo credesse di prendere in considerazione quelle sostanze, per non far luogo, in contemplazione di esse alla deduzione dei debiti, chi direbbe che il Governo eccederebbe i suoi diritti?

Dunque io credo che vi ha una sostanziale differenza tra il promettere che non si porrebbe veruna imposta sulle rendite del debito pubblico, ed il fare solenne promessa che mai queste rendite si sarebbero prese in considerazione, quando si trattasse di assoggettare ad imposta le altre sostanze dei contribuenti.

Quanto poi alla considerazione politica che fu posta innanzi dall'onorevole signor maresciallo, io non posso trattenermi dall'osservare che, se pongo in confronto gl'inconvenienti, secondo me, molto lievi ed inverosimili che possono risultare dall'accettazione di quest'alinea, colla scossa gravissima, e forse fatale che riceverebbe il nostro credito dalla ripulsa di questo paragrafo, e dal rinvio di questa legge, io non potrei esitare un istante.

SCLOPIS. Domando al Senato la permissione di essere ascoltato, quantunque sia fuori del mio turno, ed abbia già parlato parecchie volte.

Voci. Parli! parli!

MAESTRI. Io avevo chiesto la parola.

PRESIDENTE. Ha chiesta la parola prima il senatore Maestri.

MAESTRI. Convegno nel ragionamento dell'onorevole senatore Siccardi, e aggiungo argomenti che mi sembrano decisivi in favore dell'articolo che ha sollevato sì lunga discussione.

Mi restringerò ad una semplicissima dimostrazione.

La legge sul debito pubblico vuol esenti da tasse le rendite su di esso.

Ora la legge in discussione non porta alcuna tassa sulle rendite suddette, e lo provo; vediamo l'articolo disputato; esso dice: « La deduzione dei debiti non ha luogo per quella

concorrente che risulti coperta dall'esistenza di rendite sul debito pubblico nella massa ereditaria. »

Ciò significa che la rendita estingue un debito corrispondente e nulla più; dunque niuna tassa è imposta alla rendita sul debito pubblico.

Ci sia un'eredità che abbia mille lire in un fondo stabile e cento di debito; è chiaro che dedotte le lire cento, la tassa cadrà sopra novecento.

Ci siano nell'eredità altre lire cento in una rendita, l'erede non pagherà nulla su questa rendita; dunque è dimostrato che le rendite non sono colpite dalla tassa. Avvi alcuno che possa affermare il contrario? Dimanderò qual è la tassa che la legge impone sulle rendite. Io non ne trovo alcuna.

Ma qui si obietta che le cento lire di rendita diminuiscono il debito di altrettanto, e che però in ultima analisi la tassa è sopportata dalla rendita.

L'argomento è specioso, ma inconcludente; poichè non prova che la rendita sia colpita veramente dalla tassa: fino a questa prova sta fermo che la tassa non è posta sulla rendita. La rendita non fa che diminuire il debito; questo è l'effetto che produce la rendita. Ora non si cerca qual effetto produca la rendita, ma qual effetto produca la legge sulla rendita, cioè se le imponga una tassa.

E qui vuolsi considerare che la legge sul debito pubblico crea una eccezione, un privilegio a favore di esso. Ora (ne appello agli illustri magistrati e giureconsulti che seggono fra noi) le eccezioni e i privilegi vogliono interpretare restrittivamente; non è lecito ampliarli con sottili argomentazioni, e condurli fuori del loro letterale significato, e a remote conseguenze.

Dalla qual massima molto si allontanano gli onorevoli contraddittori. Imperocchè non si contentano di vedere le rendite non colpite dalla proposta legge, ma pretendono di spogliarle della qualità di far parte dell'*attività* di un patrimonio; e peggio ancora, taluno intende che spariscono del tutto, che sieno considerate come non esistenti.

La legge sul debito pubblico promette una cosa, cioè che niuna tassa sarà imposta sulla rendita; e gli onorevoli contraddittori la estendono ad un altro fine, cioè a prescrivere che la rendita non farà parte dell'*attivo* nel patrimonio dei creditori!

Ora, è proprietà inerente all'*attivo* di estinguere il passivo. Chi ha un debito come dieci, e una cedola come dieci, non ha debito, non ha passività. Il debito si compensa per un effetto naturale del credito. Non è per un effetto della legge che il debito scema per la concorrente che resti coperta dalle rendite sul debito pubblico, ma per un effetto naturale del valore attivo della rendita.

La legge non crea questo effetto, non fa altro che riconoscerlo e dichiararlo. Fuor di ragione adunque si declama che la presente legge rechi una ferita alla fede pubblica e al credito. Il credito si perde ricusando o differendo il pagamento dei debiti: il credito si mantiene chi provvede, come fa la nostra legge, a soddisfarli.

PRESIDENTE. Il senatore Sclopis ha chiesto la parola per la quarta volta. Chiederò al Senato se crede di accordargliela.

Voci. Parli! Sì! sì!

SCLOPIS. Riconoscente all'indulgente tolleranza che voi mi accordate, o signori, e della quale non riconosco la causa se non nella gravità della questione che ci occupa, io cercherò di essere conciso per quanto è possibile, e spero che non sosterrò un assurdo quale fu qualificata la proposta da noi propugnata fin ora da un onorevole preopinante.

Intendo fare due osservazioni a quelle mosse dal signor senatore Siccardi.

Il senatore Siccardi cercò da principio di rafforzare il sistema che ora il Governo difende con un paragone.

In logica, quando si argomenta *a pari*, la prima considerazione che si deve avere è che sieno i termini eguali, altrimenti l'argomento *a pari* non regge.

Egli ci ha detto che quando si trattasse di fare una divisione, un conguaglio dei debiti, in una eredità in cui cadessero dei beni anche posti all'estero, si terrebbe conto dei beni posti all'estero.

In quanto a questo non c'è dubbio, e voi tutti, o signori, che vi occupate di giurisprudenza, saprete come, non sono molti anni, il Governo francese per stabilire il sistema della sua divisione ereditaria usò mezzi di retorsione verso i sudditi di altre potenze i quali dovevano succedere in certi beni di Francia; è una pratica la quale è stata lungamente trattata dal nostro Governo.

Ma tutti questi argomenti non possono concludere ad una specialità.

Qui non si tratta di conguaglio di beni: ecco in che, seppure non sono io che m'inganni, pavento un paralogismo. Si tratta di confondere nella discussione le cedole del debito pubblico...

SICCARDI. Domando la parola.

SCLOPIS... nel nome collettivo di valori di sostanze, e di applicar loro il ragguglio de' pesi e de' carichi.

Se mal non mi appongo, la questione è tutt'altra; la questione è speciale, è materiale, è tutta di privilegio di recapiti.

Questo privilegio di recapiti non ha nulla di odioso, malgrado che l'onorevole senatore Maestri abbia voluto provocarvi contro l'indignazione che in generale si ha verso i privilegi.

Questo privilegio non ha nulla di odioso, poichè è anzi comandato dalla necessità che vi è di mettere in corso pubblici recapiti a pro della nazione, i quali hanno bisogno del maggior favore possibile: questa è ricchezza dello Stato, questo spediente è l'ultimo delle risorse de' Governi.

Il signor senatore Siccardi ha contrapposto alle parole del maresciallo Della Torre che accennava a pericoli di perdita di credito, la parola di una perdita fatale. E non disconvegno che perdita fatale ci sarà quando si tratti di menomare le risorse delle finanze, in contingenze gravi quali sono le nostre; ma se si considera ciò che si perde nella considerazione pubblica, quando sotto colore di tergiversazioni (perchè, debbo ripeterlo, in questo caso la legge mi pare tergiversante) si colpisce una istituzione che si è dichiarata di sostanza propria e, per indole speciale, perpetuamente immune, io credo che allora si incontrerà un pericolo molto più fatale.

Noi viviamo di credito, ed il Ministero sta per fare un nuovo prestito, probabilmente all'estero. Quando soltanto dal corso di questa discussione emergeranno dubbi, sospetti, timori che possa venire il giorno in cui, come accennava l'onorevole signor senatore De Fornari, si voglia tentare di colpire di balzelli le rendite del debito pubblico, in quel giorno avremo un peso molto più fatale da sopportare; e l'esenzione di un debito è una perdita comparativamente leggiera. Né l'aver riscosso una lieve imposta solleva probabilmente dal gravissimo pregiudizio di avere aperto un discredito allo Stato, d'aver fatto mancare la fede pubblica.

DE FORNARI. Chiedo la parola.

PRESIDENTE. È stata chiesta prima dal senatore Siccardi; la parola è al medesimo.

SICCARDI. L'onorevole signor senatore Sclopis, combattendo le brevi osservazioni che io aveva posto innanzi, ha detto che primo elemento di paragone è l'eguaglianza dei termini; ed io ammetterò molto di buon grado con lui questo assioma.

Solo mi permetterò di fargli presente che io trattava precisamente la questione medesima su di cui la discussione si era rivolta, e la trattava con perfetta eguaglianza di termini.

Si discuteva se fosse una e stessa cosa l'imporre un'imposta sulle rendite pubbliche e il pigliare in considerazione queste rendite nel calcolare l'imposta sopra le altre sostanze dei contribuenti; io ho detto che una differenza vi era, ed ho procurato di provarla, questa differenza, con un esempio.

Io ho addotto quello di chi succedesse ad un'eredità aperta nello Stato, e che contemporaneamente possedesse fondi e capitali in uno Stato straniero.

Sicuramente il Governo non potrebbe imporre tributo su quei capitali e su quei fondi; eppure non si potrebbe contendere al Governo il diritto di pigliare in considerazione quei fondi per non fare la deduzione di debiti in rapporto al diritto di successione; libero di ammettere o non ammettere la deduzione dei debiti, il Parlamento avrebbe la stessa libertà quanto alle condizioni da cui dovrebb'essere retta la deduzione medesima.

CRISTIANI. Domando la parola.

SICCARDI. Quando una conseguenza si ammette in un caso, e non si ammette in un altro, vi ha o non vi ha differenza fra i due casi?

Ho poi aggiunto, e qui pure si rivolsero le osservazioni del conte Sclopis, che io credeva infinitamente più pericoloso il rigettare quest'articolo che non l'ammetterlo; e ciò nell'interesse del credito pubblico.

La mia convinzione è questa; e l'ho formata, o signori, sotto l'apprensione vivissima che desta in me la responsabilità cui sentirei di andare incontro rigettando questa legge.

Il mio voto sarà sicuramente conforme a quest'opinione.

PRESIDENTE. Hanno chiesto la parola per la terza volta i signori senatori Cristiani, De Fornari...

Molte voci. La chiusura! la chiusura!

PRESIDENTE. Si pone ai voti la chiusura.

Chi vuole la chiusura della discussione presente voglia levarsi.

(Il Senato approva.)

Debbo ora porre ai voti l'ultimo paragrafo dell'articolo 4. (È approvato.)

Resta a porre in discussione l'articolo 29 ultimo della legge o per meglio dire il primo alinea di esso così concepito:

« Essa non avrà effetto in Sardegna che dopo l'applicazione della legge pel riordinamento delle imposte prediali ed abolizione delle decime. »

È aperta la discussione su quest'alinea. Se nessuno domanda la parola, io lo porrò ai voti.

(È approvato.)

Si passa allo squittinio segreto.

Risultamento della votazione:

Votanti	62
Voti favorevoli	41
Voti contrari	21

(Il Senato adotta.)

Il Senato è convocato per lunedì alle ore 2.

L'ordine del giorno porterà la lettura di un rapporto della Commissione di finanze sul bilancio delle spese generali; quindi discussione del bilancio dell'interno.

Le sedute è levata alle ore 4 3/4.